

STATUTO DEL COORDINAMENTO DISABILITÀ VALLE D'AOSTA

Co.Di.Vda



ART. 1

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

- È costituita l'organizzazione di volontariato denominata Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (acronimo CoDiVdA), di seguito Coordinamento. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.
- L'organizzazione di volontariato ha la sede legale nel Comune Aosta e opera prevalentemente nella Regione Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea.
- Il Coordinamento non persegue fini politici, di lucro diretto o indiretto, si ispira a principi di solidarietà e realizza ogni attività tesa a sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le associazioni e gli altri enti di carattere privato e costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si occupano di disabilità in Valle d'Aosta.
- I fruitori delle azioni proposte dal Coordinamento sono gli enti che operano direttamente o indirettamente nei confronti delle famiglie e delle persone con disabilità e le stesse persone con disabilità e i loro familiari attraverso l'opera di volontari.
- Il Coordinamento ha durata illimitata e la sua struttura e modalità di funzionamento sono democratiche.

ART. 2

FINALITA' E AMBITO DI ATTUAZIONE

L'organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato e

costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si occupano di disabilità.

Il Coordinamento esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore e alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006, sottoscritta e ratificata dall'Italia con Legge 03 marzo 2009, n. 18.

Il Coordinamento svolge, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- rappresenta le associazioni aderenti, nel rispetto delle deleghe conferite appositamente dagli associati e deliberate dall'Assemblea, nelle materie di comune interesse inerenti la disabilità, tutelarne gli interessi e gli obiettivi;
- promuove e sostiene la diffusione e circolazione delle informazioni sulle attività e sulle iniziative realizzate o in via di realizzazione nell'ambito della disabilità;
- promuove una politica che veda protagonisti tutti i cittadini, intesa a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società in cui sia riconosciuto il valore centrale della persona e siano valorizzate le capacità delle persone con disabilità nell'ottica di una loro piena inclusione sociale;
- proporsi ed essere riconosciuto come riferimento per le istituzioni pubbliche e private del territorio regionale per sensibilizzare le istituzioni stesse e garantire l'attuazione di iniziative promosse dalle associazioni o dal Coordinamento stesso, a favore delle persone svantaggiate a causa della loro disabilità;
- favorisce la crescita culturale della comunità attraverso l'opportunità di svolgere attività di volontariato nel Coordinamento;
- essere riconosciuto quale interlocutore qualificato a tutti i processi di programmazione, progettazione, monitoraggio, analisi e studio sulle materie riguardante il tema della disabilità, anche con riferimento alla Legge 328/00, dando voce alle associazioni partecipanti ai tavoli di lavoro di natura politica e/o organizzativa;
- promuove e sostiene attività socio-assistenziali a supporto delle persone con disabilità;
- organizza azioni formative e di informazione rivolti alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ai volontari e a tutta la popolazione;
- sviluppa servizi di assistenza e sostegno a favore delle persone disabili e dei loro familiari con l'opera di volontari, anche collaborando con i servizi pubblici sociali e territoriali;
- realizza studi e ricerche;

- collabora e fornisce servizi alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, agli enti locali e alle istituzioni pubbliche tramite apposite convenzioni;
- svolge ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari che possano contribuire allo sviluppo di una cultura che consideri la persona con disabilità come soggetto attivo, protagonista e responsabile della propria vita, favorendo la sua partecipazione in tutti gli ambiti di vita.

Il Coordinamento può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

- Il Coordinamento è retto e disciplinato dal presente Statuto e agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, della l.r. 22 luglio 2005 n. 16 di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- L'assemblea delibera l'approvazione del regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
- Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Coordinamento stesso.

ART. 3

SOCI

1. Possono aderire al Coordinamento, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le associazioni e gli altri enti di carattere privato, attraverso il proprio rappresentante legale o un membro del Consiglio direttivo suo delegato, costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operanti nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta impegnate nel campo della disabilità, che ne abbiano fatto richiesta scritta al Consiglio direttivo e che sottoscrivano il presente Statuto.
2. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta da parte dell'organizzazione. L'ammissione è deliberata dall'Assemblea secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'ammissione sarà perfezionata con il pagamento della quota di adesione. L'ade-

sione impegna i soci a partecipare attivamente e in maniera continuativa alle attività del Coordinamento stesso, per la realizzazione delle finalità statutarie.

3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- scioglimento dell'Associazione socia;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva.

ART. 4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'organizzazione e a alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- intervenire e votare in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
- recedere/dimettersi

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci.

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

ART. 5

VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

L'organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e Vicepresidente;
- il Revisore dei conti nel caso venisse istituito.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate. Esse hanno una durata di 3 anni e possono essere riconfermate.

ART. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento, è presieduta dal Presidente ed è composta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun socio può rappresentare attraverso delega un numero massimo di 3 soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 8 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

I soci possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

L'Assemblea ordinaria provvede ai seguenti compiti:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale ;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- in caso di necessità elegge il revisore dei conti;
- approva l'iscrizione dei nuovi soci;
- discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- trasferire la sede legale nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'organizzazione.
- modifica lo Statuto, per la quale occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- decide sullo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del patrimonio per i quali occorrono il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 7 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.

E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo alla prima Assemblea utile.

I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Non può esserci nel Consiglio direttivo più di un rappresentante per ogni ente associato. Possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto esperti esterni al Consiglio direttivo con diritto di parola.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5 del presente statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta le associazioni aderenti al Coordinamento presso le autorità e gli organismi locali;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario e il Tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci e le sottopone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- fissa le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non riservato agli altri organi sociali;
- fissa l'importo della quota associativa da sottoporre all'assemblea;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- decide assunzioni e licenziamenti del personale dipendente, avvio e interruzione dei rapporti di collaborazione sia continuativa che occasionale e di consulenza;
- favorisce l'aggregazione delle associazioni aderenti, garantendo il rispetto dell'originaria identità e la piena autonomia di ciascuna di esse;
- realizza il collegamento delle associazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno a obiettivi comuni;
- sostiene le iniziative e le attività delle associazioni aiutandole a potenziare l'efficacia operativa nell'ottica di rete;
- designa, su indicazione delle associazioni aderenti, i propri rappresentanti in seno ad organismi, regionali e nazionali;
- attua le attività socio-assistenziali a supporto delle persone disabili deliberate dall'Assemblea;
- sviluppa e gestisce su indicazione dell'Assemblea, servizi di assistenza e sostegno a favore delle persone disabili e dei loro familiari con l'opera di volontari, anche collaborando con i servizi pubblici sociali e territoriali.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Al fine di garantire la continuità di gestione nonché il passaggio di consegne e la prosecuzione della policy del Coordinamento, il Presidente uscente può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione del Coordinamento. Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete al Segretario:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli soci;

- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Compete al Tesoriere:

- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11

REVISORE DEI CONTI

In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un Revisore dei conti identificato come persona esperta e di fiducia che ha il compito di:

- verificare la legittimità inerente gli atti di natura contabile e patrimoniale;
- verificare il corretto andamento amministrativo del Coordinamento, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;
- partecipare, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti presenta ogni anno all'assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

Il ruolo di Revisore dei conti non è compatibile con altre cariche all'interno degli organi sociali. In ogni caso il Revisore dura in carica quanto il Consiglio direttivo

ART. 12

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

BILANCIO

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- I bilanci sono depositati presso la sede del Coordinamento almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio;

ART. 14 LIBRI SOCIALI

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

CODIVDA



Il giorno 15/12/2022 alle ore 17.30 è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci del CODIVDA con il seguente ordine del giorno:

- Modifiche Statutarie per iscrizione al RUNTS
- Approvazione bilancio
- Legge sul Garante dei diritti delle persone con disabilità
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Roberto Grasso (Forrestgumpvda); Luigi Giunta (UICI); Carla Visentin (AISM), Paolo Salomone (Girotondo).

Assume la presidenza Roberto Grasso, verbalizza Paolo Salomone.

Constatato che, alle ore 18.00, a causa delle avverse condizioni meteo, non c'è il numero legale per l'assemblea straordinaria, considerata l'urgenza dell'approvazione del primo punto all'odg., anche in considerazione dell'imminente appuntamento all'Agenzia delle Entrate (martedì 20 dicembre) per la registrazione dello Statuto modificato, si decide di acquisire "a distanza" l'approvazione delle variazioni statutarie (lo statuto era stato diramato precedentemente) acquisendo successivamente le formalizzazioni via mail dell'approvazione da 12 associazioni su 13 (l'associazione I monelli dell'arte era assente anche con tale modalità) e rinviando ad una successiva assemblea da riconvocarsi i successivi punti all'odg..

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie, nessun contrario, nessun astenuto tra i votanti.

Il Presidente dell'Assemblea chiude la seduta alle ore 18.45.

Aosta 15/12/2022

Il verbalizzante

Il Presidente



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

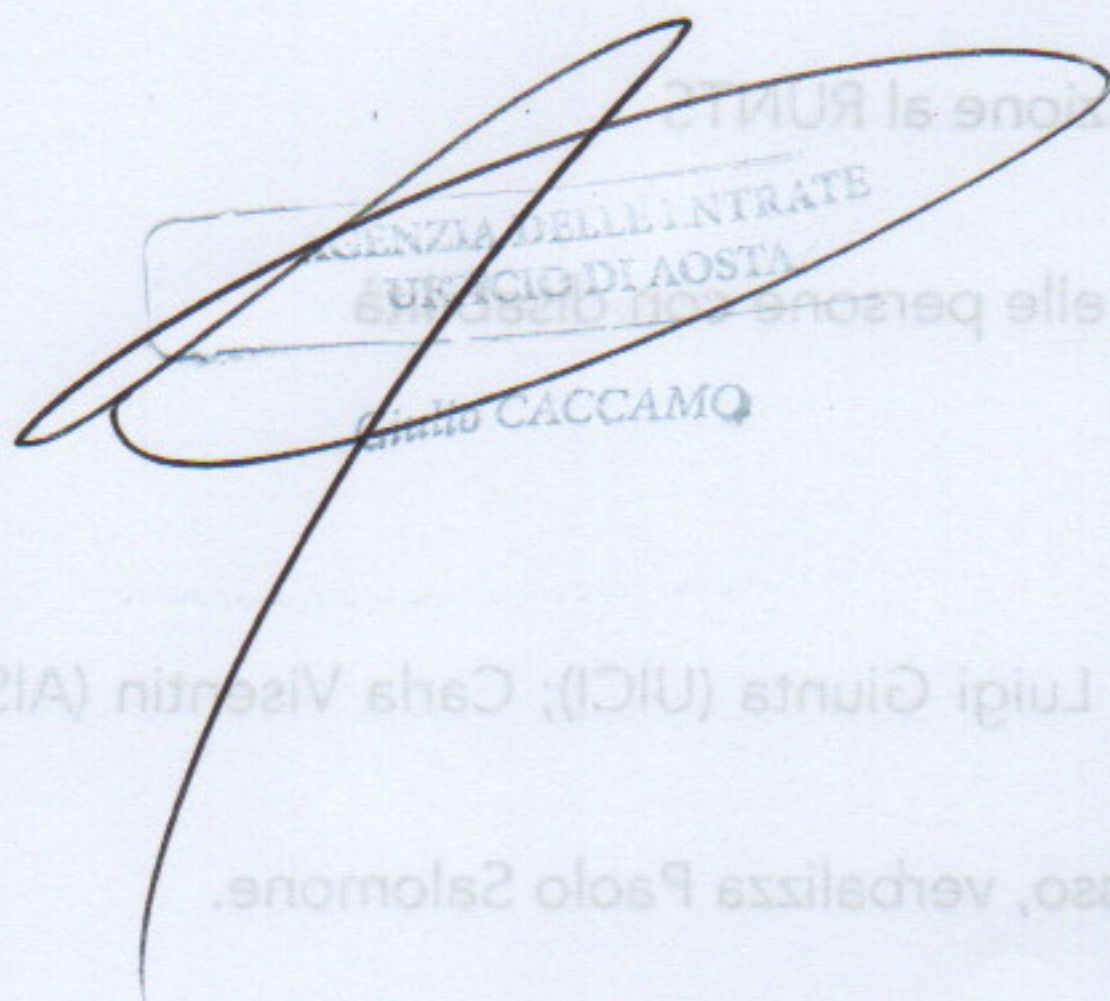
CODIVA

Registrato ad AOSTA il 20 DIC 2022 al n° 1233

serie III Esatti euro

(€)

Il giorno 15/12/2022 alle ore 17.30 è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci del CODIVA con il seguente ordine del giorno:



- Modifiche Statutarie per iscrizione al RUNTS
- Approvazione bilancio
- Legge sul Garante dei diritti delle persone con disabilità
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Roberto Grasso (Forstgumpvds); Luigi Giunta (UICI); Carla Vignati (AISM); Paolo Salomone (Girotondo).
Assume la presidenza Roberto Grasso, verbalizza Paolo Salomone.

Constatato che, alle ore 18.00, a causa delle avverse condizioni meteo, non c'è il numero legale per l'assemblea straordinaria, considerata l'urgenza dell'approvazione del primo punto all'ordine del giorno, anche in considerazione dell'imminente appuntamento all'Agenzia delle Entrate (martedì 20 dicembre) per la registrazione dello Statuto modificato, si decide di acquisire "a distanza" l'approvazione delle variazioni statutarie (lo statuto era stato diramato precedentemente) acquisendo successivamente le formalizzazioni via mail dell'approvazione da 12 associazioni su 13 (l'associazione I monelli dell'arte era assente anche con tale modalità) e rinviando ad una successiva assemblea da convocarsi i successivi punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche statutarie, nessun contrario, nessun astenuto tra i votanti.

Il Presidente dell'Assemblea chiude la seduta alle ore 18.45.

Aosta 15/12/2022

Il Presidente

Il verbalizzante



Roma 19 dicembre 2022

Il sottoscritto VINCENZO FALABELLA nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore della FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap con sede a Roma in Via Guidubaldo del Monte 61 Codice fiscale 96328860588 - iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con determinazione n. G14106 del 17/10/2022 della Regione Lazio

A T T E S T A

che l'associazione Co.Di.Vda Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta - Fish Valle d'Aosta, con sede legale a Aosta, Via Xavier de Maistre, 19, codice fiscale n. 91051170073 è iscritta al libro aderenti della Federazione.

Il Presidente e Legale Rappresentante
Vincenzo Falabella

FISH onlus
Federazione Italiana per
Il Superamento dell'Handicap
Via Guidubaldo del Monte 61 - 00197 Roma
P.I. 06957381004 - C.F. 96328860588